

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 2
Olbia

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 488 DEL 23/04/2008

OGGETTO: approvazione schema di convenzione fra la A.S.L. n.2 e l'Università degli Studi di Cagliari - facoltà di Scienze della Formazione "Corso di laurea in Scienze e Tecniche Psicologiche, per attività di tirocinio presso le strutture dell'Azienda.

L'anno duemilaotto il giorno VENTITRE del mese di APRILE in
Olbia, nella sede legale dell'Azienda Sanitaria Locale n. 2.

IL DIRETTORE GENERALE

Dottor Giorgio Lenzotti

Sentiti i pareri favorevoli del

DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dottor Pier Luigi Caria

e del

DIRETTORE SANITARIO

Dottor Renato Mura

VISTA la nota dell'Università degli Studi di Cagliari – Facoltà di Scienze della Formazione Corso di laurea in Scienze e Tecniche psicologiche , acquisita con protocollo n°17035 del 18/03/2008, avente ad oggetto la richiesta di convenzione per lo svolgimento di attività pratiche di tirocinio per la figura di psicologo da parte di alcuni tirocinanti proposti dalla stessa Università presso le strutture di questa Azienda;

VISTO lo schema di convenzione allegato alla predetta nota, allegato in copia al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

CONSIDERATO che i tirocinanti sono coperti dalle polizze di assicurazione sia per la responsabilità civile sia per gli infortuni, stipulate fra l'Università di Cagliari e la Società Reale Mutua Assicurazioni;

RITENUTO di poter approvare il predetto schema di convenzione al fine di consentire l'espletamento dei tirocini di cui sopra, e di autorizzarne la successiva stipulazione;

RITENUTO di autorizzare lo svolgimento dei predetti tirocini, nel numero compatibile con la disponibilità dei Servizi o Unità Operative dell' Azienda che, volta per volta, dovessero manifestare disponibilità ad accogliere i tirocinanti dell'Università degli studi di Cagliari - Facoltà di Scienze della Formazione "Corso di Laurea in Scienze e Tecniche Psicologiche"

RITENUTO di incaricare il Servizio Amministrazione del Personale di autorizzare l'avvio di ciascun tirocinio sulla base della disponibilità del Servizio/ Unità Operativa interessata e di verificare prima del tirocinio, la validità di idonee polizze assicurative di cui sopra acquisendone copia agli atti della pratica e, di incaricare il Responsabile della Struttura presso la quale viene svolto il tirocinio della nomina del tutor del tirocinante, nonché della formalizzazione degli atti richiesti per lo svolgimento del tirocinio, in conformità a quanto previsto nell'allegato schema di convenzione.

VISTO il D.lvo 30 dicembre 1992 n.502 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la L.R. 28 luglio 2006 n.10;

VISTO l'Atto Aziendale ;

per i motivi sopra espressi,


DELIBERA

- di approvare lo schema di Convenzione allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
- di autorizzare la successiva stipulazione della Convenzione redatta secondo lo schema allegato al presente atto;
- di incaricare il Servizio Amministrazione del Personale di autorizzare l'avvio di ciascun tirocinio sulla base della disponibilità del Servizio/ Unità Operativa interessata e di verificare prima del tirocinio, la validità di idonee polizze assicurative di cui sopra acquisendone copia agli atti della pratica e, di incaricare il Responsabile della Struttura presso la quale viene svolto il tirocinio della nomina del tutor del tirocinante, nonché della formalizzazione degli atti richiesti per lo svolgimento del tirocinio, in conformità a quanto previsto nell'allegato schema di convenzione.
- di incaricare della stipulazione della convenzione in argomento l'Area Affari Generali, Affari Legali e Comunicazione , dell'esecuzione del presente atto il Servizio Amministrazione del Personale ed i Servizi /Unità Operative interessati, secondo quanto indicato in premessa in base alle rispettive competenze.

IL DIRETTORE SANITARIO

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

IL DIRETTORE GENERALE


F. Nicosia

CONVENZIONE DI TIROCINIO OBBLIGATORIO NECESSARIO PER L'AMMISSIONE ALL'ESAME DI STATO PER L'ABILITAZIONE ALLA PROFESSIONE DI PSICOLOGO

TRA

L'Università degli Studi di Cagliari, rappresentata dal Presidente del Consiglio di Classe "Scienze e Tecniche Psicologiche" Prof. Antonio Argiolas, nato a Sanluri (CA) il 23/08/1950, e d'ora in poi denominato "soggetto promotore"

E

L'Azienda Unità Sanitaria Locale n. 2 con sede legale in Olbia, Via _____, rappresentata dal Direttore Generale dottor _____, nato a _____ il _____ e d'ora in poi denominata "soggetto ospitante"

PREMESSO CHE

- Il D.M. n. 239/1992 e il D.P.R. N. 328 del 5/06/2001 stabiliscono che all'Esame di Stato per l'Abilitazione alla Professione di Psicologo sono ammessi i laureati in Psicologia in possesso di laurea quinquennale, conseguita secondo l'ordinamento previgente il D.M. 509/99, e di laurea specialistica conseguita secondo l'ordinamento previsto dal D.M. 509/99, che abbiano compiuto il Tirocinio pratico e che tale tirocinio può essere effettuato presso strutture pubbliche o private ritenute idonee dalle autorità accademiche;
- che il D.P.R. N. 328 del 5/06/2001 prevede all'art. 6 che il tirocinio necessario per l'ammissione all'Esame di Stato venga svolto secondo modalità concordate in convenzioni stipulate tra l'Ordine Professionale degli psicologi e l'Università
- che i singoli tirocini di cui sopra devono essere svolti secondo le modalità previste dalla L. 24/06/1997. n. 196 e dal D.M. 25/03/2001, n. 142, in conformità all'art. 10, lett. F) del D.M. 509/1999 recante norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei;

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Art. 1

L'Azienda Unità Sanitaria Locale n. 2 di Olbia si impegna ad accogliere presso le proprie strutture soggetti in possesso di laurea in Psicologia, conseguita secondo l'ordinamento previgente il D.M. 509/99 ed in possesso di laurea specialistica in Psicologia, classe 58/S, per lo svolgimento del Tirocinio obbligatorio necessario per sostenere l'Esame di Stato.

Art. 2

1. Le attività di tirocinio sono disciplinate dalla delibera del Consiglio della Facoltà di Scienze della Formazione assunta in data 22/04/2005 in conformità alle linee guida stabilite dal Consiglio della stessa Facoltà e dalla convenzione citata in premessa.
2. Il suddetto tirocinio, ai sensi dell'art.18, comma 1, lettera d), della L.n.196/1997, non costituisce rapporto di lavoro;
3. Tutta l'attività svolta dal tirocinante è seguita e verificata da un tutor designato dal soggetto ospitante; il soggetto ospitante prende atto che il tirocinio ha la durata di almeno un semestre, eventualmente rinnovabile. I semestri hanno inizio il 15 di marzo e il 15 di settembre di ogni anno.
4. I due semestri dovranno riguardare attività psicologiche relative alle seguenti aree:
 - psicologia generale;
 - psicologia sociale;
 - psicologia clinica;
 - psicologia dello sviluppo;

Le attività e le presenze dei tirocinanti dovranno essere documentate con la firma del tutor nel libretto personale che viene rilasciato al tirocinante dall'Università .

Sarà compito del tirocinante consegnare tale libretto all'Ufficio competente al momento della presentazione della domanda per sostenere l'Esame di Abilitazione alla Professione di Psicologo. Unitamente al libretto devono essere consegnate le due relazioni semestrali sulle attività svolte dal tirocinante controfirmate dal tutor.

Per ciascun tirocinante inserito nella struttura ospitante in base alla presente convenzione viene predisposto un progetto formativo contenente:

- il nominativo del tirocinante;
- il nominativo del tutor ;
- il periodo di svolgimento del tirocinio;
- obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio;
- le sedi precise dove si svolge il tirocinio;
- gli estremi identificativi dell'assicurazione per la responsabilità civile.

Art. 3

Le parti convengono che il soggetto ospitante può decidere in piena autonomia le modalità di selezione e il numero dei tirocinanti da accogliere.

Durante lo svolgimento del tirocinio, il tirocinante è tenuto a

- Svolgere le attività previste dal progetto formativo;

- Rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- Mantenere le necessarie riservatezze per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenza in merito a processi produttivi e prodotti acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio.

Ai sensi della normativa vigente il tirocinio da diritto al riconoscimento, secondo le modalità previste dalla circolare ministeriale n. 617 del 1° ottobre 1993 e dalla delibera della Facoltà del 22/04/2005:

- se il tirocinante è risultato presente per almeno 105 giorni nel corso del semestre, se in possesso di laurea in Psicologia conseguita secondo l'ordinamento previgente il D.M. 509 del 3/11/1999 (laurea quinquennale)
- se il tirocinante è risultato presente per almeno 500 ore (pari a 20 Crediti Formativi) nel corso del semestre, se in possesso di laurea specialistica in Psicologia (Classe 58/S) conseguita secondo l'ordinamento previsto dal D.M. 509 del 3/11/1999.

Possono svolgere le funzioni di tutor gli psicologi iscritti da almeno due anni alla sezione A dell'Albo degli Psicologi.

Art. 4

Il soggetto promotore assicura il tirocinante presso la Reale Mutua Assicurazione contro gli infortuni e per la responsabilità civile verso terzi. In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio il soggetto ospitante si impegna a segnalare tempestivamente l'evento agli istituti assicurativi ed al soggetto promotore.

Art. 5

La presente convenzione ha durata annuale a decorrere dalla data della stipulazione ed è rinnovabile annualmente previa adozione di atto espresso.

Olbia.....

Firma per l'Università degli Studi di Cagliari

Prof. Antonio Argiolas

.....

Firma per l'Azienda U.S.L. n. 2

Dott. Giorgio Lenzotti

.....